

L'Irap perde pezzi

PRIMO PIANO

Di Marino Longoni

La Cassazione esclude rappresentanti e promotori finanziari

Rappresentanti di commercio e promotori finanziari non sono più automaticamente soggetti all'Irap. A dirlo è la Corte di cassazione a sezioni unite, con alcune sentenze depositate due giorni fa, che cercano di mettere ordine nelle contrastanti pronunce che in materia si erano registrate. Smentita la tesi dell'Agenzia delle entrate che faceva riferimento al dato letterale dell'articolo 55 del Tuir (e all'articolo 2195 del codice civile) che qualifica queste attività come produttive di reddito d'impresa. Al di là dell'importanza delle decisioni della Cassazione per milioni di contribuenti che stanno preparando la dichiarazione dei redditi, il nuovo orientamento della Suprema corte sembra rafforzare una svolta già adottata nelle numerose e recenti sentenze sull'abuso di diritto. Anche lì, infatti, gli ermellini scelsero con decisione di abbandonare il formalismo giuridico dietro il quale si possono nascondere operazioni oggettivamente in contrasto con le disposizioni tributarie. Saltando a piè pari (con conseguenze ancora tutte da valutare) la lettera dell'articolo 37-bis del dpr 600, i giudici si sono infatti inventati una interpretazione di rango costituzionale che consente loro, di volta in volta, di identificare quando l'operazione, benché formalmente corretta, sia sostanzialmente elusiva. Una scossa tellurica per il nostro sistema giuridico, da secoli fondato sui pilastri del formalismo. Ora la svolta antiformalista ha prodotto un altro risultato, questa volta favorevole ai contribuenti. Senza farsi intimorire dal contenuto dell'articolo 55 del Tuir, infatti, i giudici sono risaliti alla ratio della legge istitutiva dell'Irap, che richiede, per l'assoggettamento all'imposta, l'esistenza di una struttura che potenzi e accresca i guadagni che l'operatore economico consegue con la sua attività materiale o intellettuale. L'imposta, secondo la Cassazione, non colpisce il reddito in quanto tale (altrimenti dovrebbe colpire anche quello dei lavoratori dipendenti), ma il reddito in quanto frutto di una organizzazione, di una struttura. In mancanza di questo elemento viene meno anche la legittimità costituzionale del prelievo sui lavoratori autonomi. La conseguenza concreta è che l'Irap può essere applicata solo in presenza di due condizioni precise: che il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture più ampie riferibili ad altri soggetti; infine che impieghi beni strumentali oltre il minimo necessario per svolgere la sua attività o si avvalga in modo non occasionale di altri lavoratori. La sentenza è chiara, ma fa sorgere un sospetto: che sia un passo importante verso il traghettamento del nostro ordinamento giuridico verso un sistema di common law (e senza nemmeno dirlo al legislatore). Marino Longoni